



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Istituto Istruzione Superiore "Benvenuto Cellini"

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza (AL) - CF 86002030061

Tel. 0131945855 www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it;

alis004002@pec.istruzione.it;

Codice Meccanografico: IIS ~~Cellini~~ ALIS004002



Prot: vedi signature

A tutto il personale
Agli Atti
All'Albo

OGGETTO: Decreto Nomina Addetti alla vigilanza divieto di fumo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto della persona;
VISTA la L. n.584/1975 - "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico";
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrative e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;
VISTA l'art. 51 della L. n. 3/2003 - "Tutela della salute dei non fumatori";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, c. 2 della L.3/2003, come modificato dall'art. 7 della L. 306/2003, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
VISTO il D.L. n. 104/2013 - "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";
VISTA la L. n. 128/2013 di conversione, con modificazioni, del il D.L. n. 104/2013 - "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";
VISTO il Regolamento d'Istituto (art. 13, p.15)
AVVALENDOSI della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, *il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.*

DECRETA

la nomina del preposto alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti i locali e i plessi dell'Istituto e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto medesimo: **Prof.ssa Paola Granata**.

L'adetto alla vigilanza del divieto di fumo

- Vigila sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- Richiama formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- Accerta le infrazioni e contesta immediatamente al trasgressore la violazione;
- Redige il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura;
- Notifica il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedervi immediatamente, assicura la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

La disposizione del divieto di fumo è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.





Accertamento dell'infrazione e verbalizzazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilano (in triplice copia) il relativo verbale richiedendo al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.

Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Il verbale viene quindi notificato al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, gli uffici amministrativi acquisito il verbale (in triplice copia), provvedono (ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) a notificarlo, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

In caso di mancato pagamento o di notifica gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti: se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento; se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Barbara Stasi

(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)